



COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Largo Municipio, 9 - 33030 Campoformido C.F. 80004790301 P.I. 00485010300

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - tel. 0432/653511 fax. 0432/652442

manutenzione@comune.campoformido.ud.it

Prot. n. 16266 del 09/11/2010

Ordinanza n. 51/2010

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Campoformido ha realizzato e gestito due centri di raccolta, funzionanti già da anni, in Via Moro Romano a Basaldella e via Caterina Percoto a Campoformido
- il Comune di Campoformido ha affidato la gestione del servizio di igiene ambientale alla A&T 2000 S.p.A., società interamente pubblica della quale questo ente è socio, che si avvale per il servizio di gestione dei Centri di raccolta di un soggetto regolarmente iscritto all'apposita sezione dell'Albo gestori ambientali;
- le suddette aree, trattandosi di aree attrezzate sono presidiate dove si svolgono unicamente le raccolte per frazioni omogenee di rifiuti, contribuiscono al miglioramento degli obiettivi diretti all'incremento della raccolta differenziata;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con proprio D.M. 08.04.2008 ha provveduto ad emanare in forza alla delega contenuta all'art. 183 c. 1 lett. cc) del D.Lgs. 152/06 la "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ...";
- con D.M. 13.05.2009 pubblicato sulla Gazzetta del 18.07.2009 - n. 165 è stato integrato e modificato il D.M. 08.04.2008 di cui sopra, prevedendo, tra l'altro, che i centri di raccolta si conformino alle disposizioni del decreto medesimo nel termine dei 6 mesi successivi dalla sua pubblicazione e pertanto entro il 18.01.2010;
- tale termine è stato ulteriormente prorogato al 30.06.2010;
- entro tale termine si sarebbe dovuto procedere alla dismissione ovvero all'adeguamento dei citati centri di raccolta in quanto non completamente corrispondente ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. succitato;
- le attuali aree attrezzate sono parti integranti ed imprescindibile del sistema di raccolta differenziata in atto;
- in virtù dell'Accordo di Programma stipulato tra ANCI e Centro di Coordinamento RAEE del 18 luglio 2008 ai sensi del D.Lgs. 151/2005 per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) le suddette apparecchiature conferite presso i Centri di raccolta comunali vengono ritirate a cura dai sistemi collettivi di recupero senza ulteriori oneri a carico del Comune;

Dato atto che i centri di raccolta sono stati realizzati al fine di ridurre i costi e le quantità dei rifiuti da smaltirsi in modo indifferenziato in discarica controllata o in impianto di termodistruzione, nonché promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, costituiti da materiali riciclabili e recuperabili;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/06 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere nell'ambito delle proprie competenze ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che i centri di raccolta del Comune di Campoformido – Via Moro Romano a Basaldella e via Caterina Percoto a Campoformido - non risultano completamente corrispondenti ai nuovi requisiti tecnico-gestionali previsti dal D.M. succitato e s.m.i. essendo stati adeguati solo ai requisiti minimi previsti dall'art. 2 comma 3 del D.M. 8.4.2008 (centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica);

Rilevato che il Comune di Campofornido ha già iniziato i lavori di costruzione del nuovo centro raccolta rifiuti posizionato tra l'abitato di Campofornido e la frazione di Basaldella, all'interno della strada Provinciale;

Dato atto che pertanto nell'arco di alcuni mesi (inizio anno 2011) il nuovo centro di raccolta unico risponderà perfettamente ai requisiti tecnico-gestionali richiesti dalla normativa su richiamata;

Ritenuto che, per le ragioni meglio precisate in prosieguo, è urgente necessità procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti quali indicate dal summenzionato art. 191, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Considerato che:

- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura dei centri di raccolta per determinate tipologie di rifiuti (RAEE, carta, cartone, imballaggi in plastica e lattine);
- la predetta temporanea chiusura di conferimento di determinate tipologie di rifiuto nei centri di raccolta porterebbe senza dubbio ad un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, in quanto la mancanza di un sito deputato al conferimento di determinate tipologie di rifiuto che per la loro stessa natura non sono smaltibili se non in luoghi allo scopo deputati, facilita il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi, con possibile contaminazione dei corsi d'acqua, del suolo e dispersione in atmosfera di sostanze potenzialmente inquinanti;
- oltre ai succitati pericoli si determinerebbero gravi disagi alla popolazione, con conseguenze negative in merito all'interrompersi dell'abitudine consolidata di conferire determinate tipologie di rifiuti nel predetto centro;
- l'imminente passaggio al digitale terrestre (cd. *switch off*) previsto per il mese di dicembre 2010, sta determinando una dismissione eccezionale di apparecchi televisivi non compatibili con il nuovo sistema di trasmissione;
- le disposizioni in materia di detrazioni di imposta per la sostituzione di frigoriferi e congelatori con apparecchiature ad alta efficienza energetica prevedono da parte del contribuente un'autodichiarazione con l'indicazione del sito di conferimento dell'apparecchiatura usata;
- in forza delle considerazioni che precedono è preferibile, da un punto di vista igienico-sanitario ed ambientale mantenere in attività gli attuali centri di raccolta, rispetto alla loro chiusura, anche temporanea, in quanto detti centri risultano comunque custoditi ed assoggettati a precise norme regolamentari di esercizio funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza;
- l'attuale stato di fatto dei centri di raccolta comunque garantisce le principali condizioni e requisiti tecnici prescritti;

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, l'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie - avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea dei centri di raccolta comunali inerente il conferimento di determinate tipologie di rifiuto per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al D.M. 08.04.2008 sopraccitato e s.m.i. - rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

Dato atto che, in particolare, il contenuto derogatorio della presente ordinanza si concretizza nella parziale e temporalmente limitata deroga ad alcune prescrizioni del succitato D.M. 08.04.2008, tale da consentire il protrarsi in attività dei suddetti Centri di Raccolta;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante affissione per giorni quindici all'Albo Pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Dato atto, altresì, che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione, **entro tre giorni dall'emissione;**

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi 1) che l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; 2) che "è altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee";

Vista la nota dell'ANCI nazionale, giunta via e.mail in data 20.01.2010 con la quale si invitano le Amministrazioni a "prevedere degli atti amministrativi di urgenza - quali le ordinanze sindacali di cui all'articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - per i Centri di Raccolta comunali attualmente operanti sulla base di disposizioni regionali o di Enti locali che non abbiano ancora adeguato le strutture secondo quanto previsto dal D.M. 8 aprile 2008, per regolarizzarne formalmente l'operatività;

Visto il parere tecnico di ARPA FVG rilasciato in data 18.10.2010 prot. 9554 con il quale si esprime parere favorevole all'emissione di ordinanza sindacale alle seguenti condizioni:

- siano chiaramente individuate le tipologie di rifiuti per i quali sarà straordinariamente autorizzata la raccolta.
- per ciascuna tipologia di tali rifiuti siano definiti i sistemi provvisori, comunque costantemente adottabili, di tutela dei vari comparti ambientali (aria, suolo, acque superficiali e profonde) sia impedita qualsiasi forma di conferimento non idoneo ai sistemi di tutela ambientale provvisori individuati;
- sia garantita una frequente sorveglianza delle aree

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50, c. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 50, c. 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, la competenza nell'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in premessa e qui richiamate il protrarsi in attività dei Centri di Raccolta di Via Moro Romano a Basaldella e via Caterina Percoto a Campoformido, **per mesi 06 (sei) a far tempo dalla data odierna per le diverse tipologie di rifiuti di cui all'allegata tabella**, quale speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, e ciò in parziale deroga a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, in ottemperanza alle condizioni di cui al parere ARPA del 18.10.2010;

Alla Polizia Locale è demandata la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza in ottemperanza alle condizioni di cui al parere A.R.P.A. del 18.10.2010 con particolare riguardo all'esercizio di una frequente sorveglianza delle aree;

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed all'A&T2000 S.p.A.;

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio nonché pubblicato sul sito internet del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Campoformido;

IL SINDACO
dott. Andrea ZULIANI

TIPO DI RIFIUTO	CENTRO RACCOLTA CAMPOFORMIDO Via C. Percoto	CENTRO RACCOLTA BASALDELLA Via M. Romano	SISTEMI PROVVISORI DI TUTELA
RAEE R1 frigoriferi e congelatori CER 200123*	SI	SI	Utilizzo di dispositivi assorbenti per la rimozione di eventuali perdite oleose. Assicurare una copertura fissa o mobile.
RAEE R2 Lavatrici e lavastoviglie CER 200136	SI	SI	Assicurare una copertura fissa o mobile.
RAEE R3 TV e monitor CER 200135*	SI	SI	Assicurare una copertura fissa o mobile.
RAEE R4 Piccoli elettrodomestici CER 200135*	SI	SI	Assicurare una copertura fissa o mobile.
RAEE R5 Lampade fluorescenti CER 200121*	SI	SI	Impiego di appositi contenitori
Carta e cartone	SI	SI	Impiego di appositi contenitori. Assicurare una copertura fissa o mobile.
Imballaggi in plastica e lattine	SI	SI	Impiego di appositi contenitori